

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Bergamo

_____, li _____ Prot. n° _____

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Servizio Sanità AnimaleDirettore: Dott. Eugenio Testa
24125 Bergamo – via Borgo Palazzo n. 130 – Padiglione 13 B
Tel. 035.2270501 – Fax 035.2270729
E-mail: eugenio.testa@ats-bg.it - Pec: protocollo@pec.ats-bg.it

Ordinanza n. 15/SA/18

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza **5/SA/2017** del **3** marzo 2018 con cui, a seguito della positività per la ricerca del virus dell'influenza aviaria tipo A, **sottotipo H5N8**, isolato dalle carcasse di galline ovaiole decedute nell'allevamento della **Società Agricola Zanetti Angelo (Avinord srl)**, Via Milano, **Martinengo (BG)**, codice di allevamento **133BG603/1**, venivano istituite le zone di protezione (del raggio di 3 km dal focolaio) e di sorveglianza (del raggio di 10 km dalla sede del focolaio);

ATTESO che la zona di protezione così istituita comprendeva il territorio dei Comuni di:

Martinengo, Romano di Lombardia a nord della ferrovia, Morengo a est della SS591, Cologno al Serio a est della SS591, Ghisalba a sud di Via Mornico;

e che la zona di sorveglianza comprendeva il territorio dei Comuni di:

Urgnano, Ghisalba a nord di Via Mornico, Mornico al Serio, Palosco, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo, Calcio, Fara Olivana con Sola, Isso, Barbata, Antegnate, Bariano, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Caravaggio a nord della SP185 (strada Rivoltana), Brignano Gera d'Adda, Castelrozzone, Pagazzano, Lurano, Arcene a est della SS42, Pognano, Spirano, Verdello a est della SS42, Comunuovo, Zanica, Grassobio a sud della tangenziale sud, Seriate a sud dell'autostrada A4, Bolgare a sud dell'autostrada A4, Bagnatica a sud dell'autostrada A4, Telgate, Costa di Mezzate a sud dell'autostrada A4, Calcinate, Cavernago, Romano di Lombardia a sud della ferrovia, Morengo a ovest della SS591, Cologno al Serio a ovest della SS591;

CONSIDERATO che è comune trascorso il termine temporale minimo di 21 giorni (zona di protezione) e di 30 giorni (zona di sorveglianza) dalla data di ultimazione delle operazioni di pulizia e disinfezione preliminari nell'allevamento sede di focolaio di influenza aviare HPAI, che sono stati espletati tutti i controlli previsti e la probabilità che compaiano nuovi focolai di influenza aviare HPAI nei territori già sottoposti a restrizioni non è superiore a quella del restante territorio provinciale;

VISTO il T. U. LL. SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218: "Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" ;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225: " Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini";

VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 recante "Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile", successive modificazioni ed integrazioni , prorogata con O.M. 19 dicembre 2016;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva il manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9: "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

VISTA la L. R. 30 dicembre 2009, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

VISTA la L. R. 11 agosto 2015,, n. 23: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo";

VISTA la D. G. R. n. X/5586 del 19 settembre 2016: "Piano Regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria (I. A.)";

ORDINA

1. la revoca dei divieti, dei vincoli e delle limitazioni disposti con la propria ordinanza **5/SA/2017** del 3 marzo 2017;
2. la presente ordinanza è notificata ai Sindaci dei Comuni interessati e, a cura delle UO Sanità Animale dei distretti veterinari , ai proprietari/detentori dei volatili allevati negli allevamenti avicoli commerciali;
3. la presente ordinanza viene inoltre trasmessa all'UTR di Bergamo, Servizio Caccia, per gli aspetti di propria specifica competenza e all'ATS di Brescia e all'ATS Valpadana in considerazione del coinvolgimento di parte del proprio territorio.

**Il Direttore Generale
Dr.ssa Mara Azzi**

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni d. lgs. 82/2005 e disposizioni attuative